

**Arezzo Casa s.p.a.**  
**Via Margaritone n. 6**  
**52100 Arezzo**  
**P.IVA 01781060510**  
**Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 36/2023**  
\* \* \*

**Prot. n. 5565 del 27/3/2024**

**AVVISO ESPLORATIVO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI PER ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE DELLE PRATICHE GSE PER IL CONSEGUIMENTO DEI CONTRIBUTI C.D. "CONTO TERMICO" RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI SU ALLOGGI E FABBRICATI E.R.P. DEI COMUNI DI AREZZO E DELLA PROVINCIA.**

**Codice CPV: 71314300-5 e 71314000-2**

<b>1. DATI GENERALI DELL'APPALTO</b>
--------------------------------------

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici;

Ritenendo comunque opportuno, nel rispetto dei principi di concorrenza, rotazione ed economicità realizzare un confronto concorrenziale tra operatori economici qualificati, senza che da ciò derivi una burocratizzazione dell'affidamento stesso, Con determinazione del Direttore Generale di Arezzo Casa n. 1353 del 25.03.2024 si procede alla pubblicazione del presente avviso con contestuale richiesta di offerta, al fine di individuare più operatori economici per accordo quadro per il servizio di consulenza e gestione delle pratiche GSE per il conseguimento dei contributi c.d. "Conto Termico" relativamente agli interventi su alloggi e fabbricati E.R.P. dei Comuni di Arezzo e della Provincia.

La presente manifestazione si sostanzia, quindi, in una mera richiesta di preventivo formulata da Arezzo Casa S.p.A. per il servizio in oggetto.

**Stazione Appaltante:** AREZZO CASA S.P.A. Via Margaritone n. 6 – 52100 Arezzo. Tel. 0575399311 fax 0575399310 – e-mail [info@arezzocasa.net](mailto:info@arezzocasa.net), PEC [segreteria@pec.arezzocasa.net](mailto:segreteria@pec.arezzocasa.net) – indirizzo internet: [www.arezzocasa.net](http://www.arezzocasa.net) - piattaforma per le gare telematiche <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>

Il **responsabile unico del progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Claudia Gabbrielli, nominata con determina del Direttore Generale di Arezzo Casa S.p.A. n. 1298 del 10.01.2024.

**Luogo di svolgimento del servizio: Comuni di Arezzo e della Provincia**

**Descrizione del servizio:** gestione delle pratiche Conto Termico GSE relativamente agli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici già esistenti, al fine di promuovere e garantire l'accesso da parte della Stazione Appaltante ai contributi relativi alle diverse tipologie di intervento incentivabili ai sensi del D.M. 28.12.2012 e del D.M. 16.02.2016, da effettuarsi su singoli alloggi E.R.P. e su interi fabbricati gestiti da AREZZO CASA S.p.A., quale Ente gestore del patrimonio immobiliare dei Comuni di Arezzo e della Provincia.

Per il dettaglio del servizio si rimanda al capitolato speciale.

**Importo, durata e termine di esecuzione:** l'accordo quadro è valido per 1 anno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ciascun operatore individuato gestirà le pratiche GSE su tutto il territorio provinciale fino al raggiungimento del rispettivo importo contrattuale previsto nel massimo di € **15.000,00 (quindicimila)** oltre eventuali oneri ed IVA di legge.

**Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le h. 20,00 del 13.04.2024 esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo della piattaforma telematica <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>, a pena di irricevibilità.**

**Non saranno accettate offerte cartacee.**

La prima seduta di gara, svolta tramite la piattaforma per le gare telematiche <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>, si terrà il giorno **15.04.2024 alle ore 10,00**.

Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei Dettagli della procedura. Gli operatori che assistono alla procedura avranno la possibilità di visualizzare l'elenco dei partecipanti, lo stato di validazione della documentazione prodotta anche dagli altri concorrenti. Non avranno la possibilità di scaricare e vedere i file caricati dagli altri partecipanti.

**Il corrispettivo complessivo del presente Accordo quadro è di Euro 60.000,00 (sessantamila)** oltre eventuali oneri ed IVA di legge. Fermo restando che questa Stazione Appaltante potrà avvalersi della previsione di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs 36/2023 variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

**L'aggiudicazione avviene sulla base del prezzo più basso:** utilizzando il criterio del minor prezzo avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (metodo A dell'All. II.2), qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del "Nuovo Codice".

Il meccanismo di aggiudicazione sopra descritto ha il solo scopo di determinare in modo imparziale e nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 36/2023 la graduatoria finale degli operatori.

L'accordo quadro verrà stipulato con **n. 4 operatori**, che corrisponderanno ai concorrenti che formuleranno le migliori offerte e sarà aggiudicato in applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in base alle condizioni che disciplinano l'accordo quadro, senza che venga espletato un nuovo confronto competitivo al momento del conferimento dei singoli incarichi di lavoro.

Dopo l'approvazione della graduatoria finale, l'individuazione degli operatori selezionati con le modalità di cui sopra e la stipula dei contratti, a ciascun operatore potranno essere affidati lavori fino alla concorrenza indicativa massima di **€ 15.000,00 (quindicimila)** oltre eventuali oneri ed IVA di legge cadauno per 1 anno dalla data di stipulazione del contratto. Ad ogni operatore che avrà raggiunto tale limite, non saranno conferiti ulteriori incarichi sino alla fine dell'accordo quadro.

Il valore del presente accordo quadro non impegna Arezzo Casa ad affidare incarichi fino alla sua concorrenza massima.

Con la stipula del presente accordo quadro l'operatore aggiudicatario non acquisisce il diritto di esclusività nell'esecuzione dei servizi affidati, poiché Arezzo Casa si riserva la facoltà di incaricare ulteriori operatori, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 36/2023, per far fronte a particolari problematiche di natura specialistica, di emergenza o di marginale interesse economico, o qualora l'anticipato raggiungimento della soglia massima di affidamenti per ogni aggiudicatario lo renda necessario senza che le imprese contraenti possano avanzare richieste di risarcimento o indennizzo in alcuna forma.

**Finanziamento:** Fondi propri

**Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 20:00 del giorno 13 Aprile 2024.**

La prima seduta di gara, svolta tramite la piattaforma per le gare telematiche <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>, è fissata per il **giorno 15 Aprile 2024, alle ore 10:00**.

## **2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

**PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT**

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.

Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:

- Pubblicazione dell'avviso e della documentazione di gara;
- la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Tramite l'indirizzo <https://arezzocasa.acquistitelematici.it> si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare necessaria al funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nella normativa di riferimento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte e nei casi in cui, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e

proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. Fino alla scadenza del termine è consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'operatore economico già registrato sulla piattaforma dovrà cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE.

Eventuali rettifiche al bando e al disciplinare di gara, proroghe dei termini e informazioni complementari saranno pubblicate e comunicate tramite la piattaforma.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a consultare periodicamente il portale.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente che dovrà, pertanto, avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

### **COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di **chiarimenti** o osservazioni che l'operatore economico partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno essere inviate tramite piattaforma **almeno 6 giorni (o indicare data)** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla Piattaforma almeno 4 giorni prima della scadenza (o tempestivamente) del termine fissato per la presentazione delle offerte.

**Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o chiarimenti telefonici.**

**Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della Piattaforma.** A tal riguardo si invitano gli operatori economici ad accertarsi dell'inserimento in sede di registrazione del proprio indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA – DISPONIBILITA' DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La **documentazione di gara** è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma, e comprende:

1. Avviso;
2. Capitolato speciale;
3. Schema di contratto;
4. Domanda di partecipazione (allegato A);
5. Documento di gara unico europeo DGUE;
6. Modello offerta;
7. Attestazione assolvimento imposta di bollo di Euro 16,00.

### **4. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00)** oltre eventuali oneri ed Iva di legge, non soggetti a ribasso, per la durata di 1 (uno) anno.

Si precisa che l'importo complessivo sopra indicato vale ai soli fini del calcolo del valore della gara per gli adempimenti di legge.

**Ciascuno dei quattro operatori selezionati potrà ottenere affidamenti per un massimo di complessivi € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre eventuali oneri ed IVA di legge non soggetti a ribasso, per la durata di 1 anno, raggiunti i quali non potranno essere affidati ulteriori incarichi.**

Gli affidamenti saranno suddivisi tra tutti gli aggiudicatari seguendo il **criterio della rotazione.**

**L'importo a base di gara (assoggettato a ribasso) è il seguente:**

a) **incentivi di modesta entità:**

**quota variabile calcolata in percentuale sull'importo del contributo nella misura del:**

**fino ad Euro 1.500,00 il 25%**

**da Euro 1.500,00 ad Euro 3.000,00 il 16,5%**

**oltre Euro 3.000,00 il 12,5%;**

b) **incentivi di maggiore entità:**

**- quota variabile calcolata in percentuale sull'importo del contributo nella misura del:**

**fino ad Euro 9.000,00 il 13%;**

**da Euro 9.000,00 ad Euro 50.000,00 il 10%;**

**oltre Euro 50.000,00 il 5%.**

Si precisa che non sono soggette a ribasso:

- la quota fissa di Euro 150,00 (centocinquanta) per a) incentivi di modesta entità;

- la quota fissa di Euro 500,00 (cinquecento) per b) incentivi di maggiore entità;

- nel caso sia necessaria anche la produzione di attestato di prestazione energetica per ognuno di questi, la somma di € **180 (centottanta)** riconosciuta così come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto;

- nel caso che, sulla stessa unità immobiliare sia necessario produrre Diagnosi Energetica ed analisi ponti termici *ante operam e post operam*, l'onorario aggiuntivo di € **2** per ogni metro quadrato dell'unità immobiliare, riconosciuto così come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

In materia di **subappalto** il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto a cascata non è consentito.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, laddove previsto, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) **CCNL Studi professionali Professioni Confprofessioni Consilp**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

**Termine di esecuzione del servizio:** L'affidatario dovrà espletare le singole pratiche entro i termini previsti dalla disciplina del contributo "conto termico", D.M. 16/02/2016 e Relative Regole Applicative.

E' obbligo dell'affidatario svolgere la prestazione con la massima diligenza e assicurare la predisposizione dei documenti necessari nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa specifica, così come previsto all'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso di accertato inadempimento in tale senso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non affidare ulteriori servizi al soggetto incaricato, fatto salvo quanto disposto in merito alla risoluzione del contratto di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di inosservanza dei menzionati termini e di mancato accesso al contributo GSE, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Affidatario non potrà richiedere nessun compenso per la prestazione svolta, in quanto non concretizzata, anche se per cause non dipendenti dal soggetto medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni subiti e/o subendi da parte della Stazione Appaltante.

**Pagamenti:** Le prestazioni svolte verranno liquidate secondo termini e condizioni di cui al capo 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

### **Revisione Prezzi**

Il prezzo offerto dall'operatore economico per l'esecuzione del servizio rimarrà in ogni caso fisso ed invariabile salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di aggiornamento prezzi ed in particolare l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 relativo alle clausole di revisione dei prezzi; in ogni caso tali clausole non potranno alterare la natura generale del contratto.

### **Modifica del Contratto in corso di esecuzione**

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** questa Stazione Appaltante si avvale della previsione ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs 36/2023 per cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario procedere a modificazioni e/o varianti in corso d'opera in un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Non è richiesta garanzia provvisoria** (art. 53 comma 1 D.Lgs. 36/2023).

L'aggiudicatario è tenuto a presentare una **cauzione definitiva (artt. 53 comma 4 e 117 D.Lgs 36/2023):** pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento di ribasso offerto. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Inoltre l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare a questa Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una **polizza di copertura assicurativa (art. 117 comma 10 D.Lgs 36/2023):** Polizza per **RESPONSABILITA' PROFESSIONALE** con un massimale pari a € 500.000,00.

## **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti a contratto di rete.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

La Società in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, registrandosi sulla piattaforma per le gare telematiche <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>, possono partecipare alla gara se in possesso dei seguenti requisiti:

## **5.1. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI IDONEITA'**

**5.1.1. Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione** di cui agli artt.94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del Codice, è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti dei soggetti individuati al comma 3 dello stesso articolo.

**La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).**

## **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (di cui allegato II.10) definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **5.1.2. Requisiti di idoneità professionale** (cfr. DGUE parte IV, Criteri di selezione, lett. A):

- iscrizione agli **appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
  - per tutte le tipologie di società e consorzi, iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle della presente procedura.
- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, **l'iscrizione nel Registro delle Imprese è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

## **5.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

### **5.2.1. Requisiti di capacità economica, finanziaria** (cfr. DGUE parte IV, Criteri di selezione, lett. B):

- Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a Euro 22.500,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- oppure, in alternativa al fatturato, l'operatore economico, che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. **Copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore ad Euro 30.000,00.

**La comprova di tale requisito** è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

### **5.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale** (cfr. DGUE parte IV, Criteri di selezione, lett. C):

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 servizi analoghi (per servizi analoghi si intendono anche le consulenze e gestioni delle pratiche ENEA ECOBONUS per detrazioni) a quelli di consulenza e gestione delle pratiche GSE per l'ottenimento dei contributi del c.d. "Conto Termico"** di importo complessivo di € 15.000,00:

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) In alternativa esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 3 servizi di progettazione di interventi relativi ad impianti termici (art. I.A D.M. 17.06.2016) di importo complessivo pari ad Euro 30.000,00.

### **5.3. REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 5.1.2 che precede deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- b) Il requisito relativo all'iscrizione negli appositi albi professionali deve essere posseduto dall'esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.2.1. che precede deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 5.2.2. che precede richiesto in relazione alla prestazione del servizio deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **5.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo professionale di cui al punto 5.1.2. deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del **minor prezzo** (inferiore a quello posto a base di gara) determinato mediante ribasso sull'importo del compenso professionale indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto e posto a base di gara (art.50, comma 4, D. Lgs. n.36/2023), oltre eventuali oneri ed Iva di legge, non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 54 D.Lgs. 36/2023). Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale metodo è il **metodo A dell'All. II.2.**

**L'accordo quadro verrà stipulato con n. 4 (quattro) operatori economici**, che corrisponderanno ai concorrenti che formuleranno le migliori offerte e sarà aggiudicato in applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in base alle condizioni che disciplinano l'accordo quadro, senza che venga espletato un nuovo confronto competitivo al momento del conferimento dei singoli incarichi di lavoro.

**Le condizioni contrattuali per quanto riguarda il ribasso percentuale saranno comunque quelle offerte dal primo operatore classificato anche per tutti gli altri operatori (ai quali pertanto sarà richiesto di adeguarsi al ribasso offerto dal primo in graduatoria). Qualora un operatore inserito utilmente in graduatoria ritenga di non poter praticare tali condizioni, sarà libero di non accettarle, rinunciando alla**

stipula del contratto mediante dichiarazione irrevocabile da rendere entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso si procederà ad interpellare il concorrente successivo inserito in graduatoria.

In caso di disponibilità di un numero minore di 4 operatori economici, Arezzo Casa S.p.A. si riserva la possibilità di affidare i servizi agli operatori disponibili (anche se in numero inferiore a 4) con un aumento sino al 20% dell'importo contrattuale affidabile per ciascuno.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

In ogni caso questa stazione appaltante può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo proposto.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in numeri e in lettere prevale quest'ultimo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presentazione dell'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma **entro il termine indicato sulla stessa, entro e non oltre le h. 20,00 del 13.04.2024.**

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla Piattaforma e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.**

Oltre il termine indicato nella presente lettera di invito/disciplinare non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera Arezzo Casa S.p.a. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema che non siano stati tempestivamente segnalati a questa Stazione Appaltante.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta deve essere presentata utilizzando il modello (Allegato 6 – Modello di offerta) presente in piattaforma predisposto da questa Società o, nel caso di mancato utilizzo dello stesso, altro documento contenente tutto quanto riportato nel suddetto modulo, indicando la **misura percentuale di ribasso offerto**, (indicare massimo due cifre decimali), da applicare all'importo posto a base di gara (quota variabile calcolata in percentuale sull'importo del contributo erogato di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto e del punto 4 del presente avviso). In caso di utilizzo di un numero minore di decimali da parte del concorrente, saranno aggiunti tanti zero finali quanti sono i decimali mancanti; in caso di utilizzo di un numero maggiore di decimali, si procederà a troncamento dopo il secondo decimale.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento o di valore pari all'importo a base d'asta, né tali da azzerare il corrispettivo dell'appalto.

L'offerta deve essere sottoscritta, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura:

- che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente avviso.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di **180 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dalla piattaforma) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

## **8. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per le gare telematiche <https://arezzocasa.acquistitelematici.it> per compilare e allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e (eventuale) procura;
- 2) DGUE;
- 3) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 4) (eventuale) documentazione per i soggetti associati.

### **8.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4 Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **8.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **8.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 4 - Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **dichiara**:

- la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante; in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o consorzio stabile (di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) d) il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nel Capitolato Speciale;
- di aver preso visione del Codice etico di Arezzo Casa pubblicato nel sito aziendale (<http://www.arezzocasa.net/amm-trasparente/codice-etico-di-cui-d-lgs-2312001>) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni del suddetto codice per quanto compatibili con la natura dell'appalto, pena la risoluzione del contratto;
- in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché dello stesso regolamento comunitario. A tal fine dichiara di aver preso visione dell'informativa ai fini del trattamento dei dati personali con indicazione delle finalità del trattamento e gli altri requisiti a tutela e garanzia della riservatezza, consultabile sul sito aziendale [www.arezzocasa.net](http://www.arezzocasa.net).

**Si impegna inoltre:**

- a non attuare nella presente procedura intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- a garantire, laddove previsto, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) CCNL Studi professionali Professioni Confprofessioni Consilp, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, comunica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola: dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - d. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - f. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 **non è richiesta garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

## **10. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il DGUE è un modello auto dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

**Il DGUE deve essere presentato: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste; in caso di consorzi cooperativi, artigiani e stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

**E' necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.**

Attraverso il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE)**, previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

## **11. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale di cui all'art. 100 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente compila l'apposita Sez. C Parte II del DGUE dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento. Non è consentito avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Concorrente e ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) DGUE dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## 12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto a cascata non è consentito.

## 13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### **VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Le sedute pubbliche si svolgeranno attraverso la piattaforma per le gare telematiche <https://arezzocasa.acquistitelematici.it>

Nella prima seduta pubblica, la cui data e ora sono indicate nel presente disciplinare, il seggio di gara, appositamente nominato, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema, quindi accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra/e la/e cui data/e e ora/e sarà comunicata tramite piattaforma ai partecipanti almeno un giorno prima della data fissata.

**Le operazioni di gara potranno essere seguite da parte degli operatori economici tramite la piattaforma. Stante l'utilizzo da parte di questa Stazione Appaltante di una piattaforma telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiute, le sedute si svolgeranno in modalità telematica senza la presenza fisica degli operatori.**

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche vengono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio procede all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti e all'individuazione della migliore offerta. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 5, previa determinazione della **soglia di anomalia** ai sensi dell'art. 54, si procede all'**esclusione automatica** delle offerte anomale sulla base del **metodo A previsto dall'allegato II.2 del Codice**.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Viene predisposta la proposta di aggiudicazione, l'organo competente disporrà l'aggiudicazione dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

## **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi del sopra richiamato art. 54 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di meno di n. 4 offerte valide, sempre che siano ritenute congrue e convenienti ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante; inoltre, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione (art. 108 comma 10).

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'espletamento della gara ed all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida e congrua.

A conclusione della procedura, il RUP darà atto della graduatoria finale e formulerà quindi la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala secondo le risultanze del Sistema.

L'aggiudicazione diverrà definitiva con l'approvazione del Direttore Generale ed efficace, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario. Nel caso in cui gli accertamenti medesimi non fossero conclusi positivamente, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla successiva aggiudicazione interpellando il concorrente successivo in graduatoria, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge.

**L'accordo quadro verrà stipulato con n. 4 operatori economici**, che corrisponderanno ai concorrenti che formuleranno le migliori offerte e sarà aggiudicato in applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in base alle condizioni che disciplinano l'accordo quadro, senza che venga

espletato un nuovo confronto competitivo al momento del conferimento dei singoli incarichi di lavoro, così come previsto al punto 6 del presente avviso.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammesse offerte in variante. Verranno escluse dalla gara le offerte di prezzo a rialzo.

Dopo l'approvazione della graduatoria finale, l'individuazione degli operatori selezionati con le modalità di cui sopra e la stipula dei contratti, a ciascun operatore potranno essere affidati lavori fino alla concorrenza indicativa massima di € **15.000,00** cadauno per 1 (uno) anno. Ad ogni impresa che avrà raggiunto tale limite, non saranno conferiti ulteriori incarichi sino alla fine dell'anno in corso.

Il valore del presente accordo quadro non impegna Arezzo Casa ad affidare incarichi fino alla sua concorrenza massima.

Con la stipula del presente accordo quadro l'operatore aggiudicatario non acquisisce il diritto di esclusività nell'esecuzione delle opere affidate, poiché Arezzo Casa si riserva la facoltà di incaricare ulteriori operatori, nel rispetto del principio di trasparenza, economicità e parità di trattamento, per far fronte a particolari problematiche di natura specialistica, di emergenza o di marginale interesse economico, o qualora l'anticipato raggiungimento della soglia massima di affidamenti per ogni aggiudicatario lo renda necessario senza che le imprese contraenti possano avanzare richieste di risarcimento o indennizzo in alcuna forma.

#### **14. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il **contratto** è stipulato ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, entro i successivi 30 gg. dall'aggiudicazione in forma digitale mediante scrittura privata. I documenti richiamati nel presente avviso fanno parte integrante del contratto. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di controllo del possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui le informazioni Antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011 diano esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'affidatario è obbligato a prestare la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. A seguito dell'affidamento, l'operatore economico dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della **copertura assicurativa contro i rischi professionali** con un massimale non inferiore a euro 500.000,00.

La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto d'appalto entro 15 giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla **legge 13 agosto 2010, n. 136**. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 16. ULTERIORI PRESCRIZIONI

La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici partecipanti, né vincola il soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa di sorta.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Per l'espletamento della gara, la stipulazione e l'esecuzione del contratto si fa riferimento al D.Lgs. 36/2023 ed al Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di discordanza tra le previsioni contenute nel presente avviso e nel capitolato speciale, prevalgono quelle contenute nell'avviso.

## 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le **carenze** della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni **omissione, inesattezza o irregolarità** della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **18. PROCEDURE RICORSO**

Eventuali ricorsi avverso il presente disciplinare potranno essere presentati nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione sul sito di Arezzo Casa s.p.a., ovvero entro 30 gg. dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente presso il Foro di Arezzo.

E' comunque tassativamente esclusa la competenza arbitrale per tutte le controversie relative allo svolgimento della procedura, alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva, agli adempimenti formali in materia di comunicazioni, alla stipulazione del contratto ed alla sua esecuzione.

## **19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di altri soggetti partecipanti) ed alla gestione del contratto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Apposita informativa con indicazione di finalità del trattamento e gli altri requisiti a tutela e garanzia della riservatezza è consultabile sul sito aziendale [www.arezzocasa.net](http://www.arezzocasa.net).

## **20. CODICE ETICO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi ed ai doveri di condotta richiamati nel codice etico di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito (<http://www.arezzocasa.net/amm-trasparente/codice-etico-di-cui-d-lgs-2312001>) ed è tenuto all'osservanza integrale delle prescrizioni in esso indicate. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico costituisce clausola di risoluzione del contratto.

Il contraente si impegna, inoltre ed in particolare, a segnalare l'avvenuta assunzione nella propria organizzazione di ex dipendenti di Arezzo Casa che hanno svolto poteri autoritativi e negoziali nei loro confronti (Pantouflage) e a segnalare qualsiasi forma di illecito derivante dai rapporti intercorsi con funzioni aziendali di Arezzo Casa, durante l'esperimento del procedimento di gara istituito del Whistleblowing). Le suddette segnalazioni possono essere effettuate tramite una piattaforma informatica che garantisce in assoluto i requisiti di riservatezza del segnalante nel pieno rispetto del D.Lgs 24/2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Al link <http://www.arezzocasa.net/amm-trasparente/segnalazioni-whistleblowing> il contraente trova indicazioni specifiche sulla procedura predisposta da Arezzo Casa per garantire la riservatezza del segnalante.

## 21. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, questa Stazione Appaltante assicura in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 36 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Responsabile Unico del Progetto  
f.to Ing. Claudia Gabbrielli